ALIQUOTE IMU 2020

Sottocategoria	Aliquota	di cui Stato	Detraz. max
Area fabbricabile	10,2 ‰		
Immobile generico	10,2 ‰		
Abitazione principale	0 %		
Pertinenza	0 %		
Prima casa lusso	6 %		€ 200,00
Pertinenza lusso	6 %		
Beni merce - Invenduti	1,6 %		
Comodato uso gratuito non ricompreso nella riduzione del 50% della base imponibile come			
previsto dall'art. 1 comma 26 della Legge di			
Stabilità 2016	9,20 ‰		
Rurali D10	1‰		
Gruppo produttivo categoria D	10,2 ‰	7,6 %	
Rurali diversi da D10	1 ‰		
Terreno agricolo	0 %		

Si specifica inoltre che:

- In merito alla detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) si specifica che: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).
- Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote TASI ovvero:
 - Fabbricati rurali strumentali "Rurali D10" o "Diversi da D10 con annotazione in catasto": aliquota applicata 1‰
 - Beni merce: aliquota applicata 1,6 %
- Resta confermata la riduzione pari al 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito purché siano rispettate, allo stesso tempo, le condizioni di seguito specificate (Legge di Stabilità 2016):
 - Il contratto di comodato d'uso gratuito deve essere stipulato tra genitori o figli, ovvero tra parenti in linea retta entro il primo grado;
 - Il Contratto di comodato d'uso gratuito deve essere stipulato e registrato ai sensi dell'art. 1803 del Codice Civile;
 - L'immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
 - L'immobile concesso in comodato d'uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);

- Il comodante deve possedere un solo immobile, adibito ad abitazione, in Italia oltre alla casa principale;
- Il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato d'uso;
- Il comodante deve presentare l'apposito modello dichiarazione IMU unitamente alla copia del contratto di comodato al fine di attestare il possesso dei requisiti sopra indicati ed ottenere la riduzione.
- Resta confermata la riduzione al 75% dell'imposta dovuta, sugli immobili locati con canone concordato. Il locatario deve presentare l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi unitamente alla copia del contratto di affitto a canone concordato al fine di ottenere la riduzione.
- Resta confermata l'esenzione, nel Comune di Baschi, per i Terreni agricoli;
- Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che dall'anno 2020 non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia. Pertanto gli immobili posseduti da pensionati AIRE sono ora assoggettati, come avveniva già per i residenti AIRE non pensionati, all'aliquota prevista per gli immobili generici.